



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,  
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**

**Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed  
artigianato. Aiuti di Stato**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 8514 DEL 13/08/2025**

**OGGETTO:** PR FESR 2021-2027 az. 2.2.1 - Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019 - Avviso Solar Attack approvato con D.D. n. 12400 del 25/11/2022 per la presentazione delle domande di contributo relativo a interventi di Sostegno agli investimenti per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Riallineamento procedimentale dell'Avviso.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la D.G.R. n. 614 del 21/07/2020 avente a oggetto *"Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" e in particolare la Linea di Azione 'Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, al miglioramento delle performance ambientali dei cicli produttivi delle imprese, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza"*;

**Visto** il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime di esenzione, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26/06/2014, così come modificato dal Reg. (UE) 1315/2023;

**Visti:**

- il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027 adottato il 17 Dicembre 2020 che fissa, per ciascun anno del periodo di programmazione, gli importi massimi degli stanziamenti di impegno del bilancio UE per singola rubrica di spesa, ivi inclusa la rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori";
- il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP) notificato dall'Italia in data 17 gennaio 2022 e 10/06/2022 e approvato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022 con Decisione C(2022) 4787; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8818 final del 28.11.2022 che approva il programma "PR Umbria FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Umbria in Italia – CCI 2021IT16RFPR018;

**Vista** la D.G.R. n. 1328 del 14.12.2022 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8818 final del 28.11.2022 sopra richiamata;

**Vista** la DGR n. 563 del 31.05.2023 con la quale è stato approvato il quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale per il PR FESR Umbria 2021-2027 – CCI2021IT16RFPR018;

**Vista** la D.G.R. n. 617 del 22/06/2022 avente a oggetto *"Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019 di cui alla DGR n. 251/2021, in esecuzione della D.G.R. n. 513/2022. Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011"*;

**Vista** la D.G.R. n. 1177 del 09/11/2022 avente per oggetto *"Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. Sostegno agli investimenti per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili – Linee guida per la predisposizione Avviso Solar Attack"*;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 12400 del 25/11/2022 con la quale è stato approvato l'Avviso Solar Attack pubblicata sull'Edizione Straordinaria Serie Generale Anno 53 – Numero 62 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 28/11/2022;

**Vista** la D.D. n. 1969 del 21/02/2023 avente ad oggetto *"Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019 – Avviso Solar Attack per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al Sostegno agli investimenti per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili approvato con D.D. n. 12400 del 25/11/2022 - Proroga scadenza termine presentazione domande"*;

**Considerato**, altresì, che con la D.G.R. n. 1014 del 04/10/2023 la Giunta regionale ha conferito alla Dott.ssa Sabrina Paolini la dirigenza *pro tempore* del *"Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato"* modificando contestualmente la denominazione dello stesso in *"Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato"*;

**Rilevato che** con determinazione dirigenziale n. 10804 del 14/10/2024, adottata dalla dirigente *pro tempore* del Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali.

*Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* responsabile dell'azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027, sono stati modificati gli artt. 12, 13 e 16.2 dell'Avviso suddetto relativi ai tempi di realizzazione dei progetti e alle proroghe e variazioni del programma di investimenti prevedendo la possibilità per i beneficiari di ottenere una ulteriore proroga di 4 (quattro) mesi nei soli casi in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga di 3 (tre) mesi, originariamente prevista dall'Avviso, e questa si sia rilevata insufficiente per concludere l'intervento agevolato per motivi non imputabili all'impresa ma dipendenti da fattori esterni, dietro presentazione di motivata richiesta, inviata in data antecedente alla scadenza del termine di realizzazione dell'intervento comprensivo della proroga di 3 (tre) mesi;

**Considerato** che la succitata modifica si giustificava alla luce delle esigenze più volte rappresentate dalle imprese beneficiarie del contributo per motivi connessi alla difficoltà realizzativa degli impianti fotovoltaici nel termine originariamente previsto di 9 (nove) mesi, in particolare per i tempi piuttosto lunghi di cui il gestore della rete elettrica ha necessità per concludere l'allaccio degli impianti fotovoltaici realizzati alla rete medesima;

**Preso atto** che, successivamente all'assunzione della determinazione dirigenziale n. 10804 del 14/10/2024, nell'ambito delle istruttorie tecnico – amministrative delle rendicontazioni dei progetti finanziati pervenute all'amministrazione regionale, di cui alcune inviate all'amministrazione stessa in data antecedente all'adozione del succitato atto di modifica dell'Avviso, emergeva che alcune pratiche ripropongono la medesima problematica ossia l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica alcuni mesi dopo la scadenza del termine di rendicontazione del progetto agevolato, nonché altre difficoltà amministrative connesse quali, a titolo esemplificativo, il pagamento fuori dal termine di attuazione delle fatture relative all'impianto agevolato o l'emissione della fattura stessa;

**Rilevato che:**

- l'allaccio degli impianti oggetto di finanziamento alla rete nazionale è condizione necessaria per concludere l'intervento e rendicontare l'operazione finanziata, come evidenziato dall'art. 16.1 dell'Avviso rubricato "Documentazione rendicontativa" laddove stabilisce, tra l'altro, che in fase di rendicontazione le imprese debbono produrre all'amministrazione il verbale di collaudo tecnico-amministrativo che dia conto degli investimenti effettuati e degli obiettivi raggiunti, l'Anagrafica unica degli impianti dalla quale risulti la validazione degli impianti oggetto dell'intervento agevolato sul sistema di TERNA e la convenzione di scambio sul posto o di ritiro dedicato e che, analogamente, lo è la presenza di documentazione amministrativa contabile che attesti le fatturazioni e i pagamenti nei termini su evidenziati;
- in presenza delle situazioni succitate, in cui la tardività dell'allaccio dell'impianto alla rete ovvero la fatturazione/pagamento oltre il termine di attuazione non può dirsi esclusivamente imputabile a terzi e, quindi, non è possibile il ricorso alla proroga prevista dall'Avviso di ulteriori 4 (quattro) mesi o comunque una sua eventuale applicazione di ufficio favor imprese per quei beneficiari che già hanno inviato la rendicontazione dei progetti e versano nelle condizioni descritte;
- diversamente, l'Avviso in oggetto al verificarsi di tali casistiche non prevede sanatorie ma esclusivamente l'adozione dell'atto di revoca del contributo concesso;

**Dato atto che:**

- tutte le domande di ammissione a contributo sono state istruite e tutte quelle che erano rispondenti ai requisiti previsti dal succitato Avviso sono state ammesse a contributo;
- si è in presenza di investimenti concretamente realizzati trattandosi di impianti fotovoltaici funzionanti ossia beni materiali, spesso assimilati a beni immobili, come verificabile anche con un eventuale controllo in loco;
- si tratta di una casistica ricorrente nell'ambito delle rendicontazioni dei progetti oggi pervenute, che determina un notevole impatto anche sull'avanzamento della spesa relativa ai fondi strutturali che finanziano tali progetti di investimento, comportando, l'applicazione della revoca, la non assegnazione del contributo e, quindi, anche un impatto sull'interesse pubblico che è quello dell'avanzamento della spesa;

- la complessità della situazione generatasi per le frequenti integrazioni documentali a fronte delle rendicontazioni pervenute, con continue richieste di aggiornamenti sullo stato dell'arte da parte delle imprese e la circostanza per cui la gran parte delle rendicontazioni dei progetti ammessi a contributo debbono ancora essere rendicontati e/o esaminati nell'ambito dell'istruttoria tecnico – amministrativa e, quindi, molte altre pratiche potrebbero versare nelle condizioni su descritte;

**Valutato** il rischio di potenziali contenziosi da parte delle imprese che vedendosi revocare il contributo, a seguito dell'applicazione delle norme procedurali a fronte della realizzazione dell'intervento, ricorrerebbero alla tutela giudiziale con conseguenti costi amministrativi e aggravamento del carico di lavoro;

**Rilevata**, pertanto, l'opportunità di effettuare una valutazione complessiva dell'andamento del procedimento amministrativo relativo all'Avviso Solar Attack e all'impatto sull'azione 2.2.1. del PR FESR 2021-2027, la Dirigente *pro tempore* del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* ha formulato, con nota assunta al prot. regionale n. 100752 del 26/05/2025, richiesta di parere al Servizio *Avvocatura regionale e gestione del contenzioso* su tali questioni sorte in fase di rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento;

**Preso atto**

- della consulenza procedimentale di indirizzo all'esito di un esame complessivo approfondito della documentazione trasmessa, resa dal Servizio *Avvocatura regionale e gestione del contenzioso*, assunta al prot. regionale n. 118089 del 18/06/2025 che ha concluso, fermo restando l'autonomia discrezionale di orientamento amministrativo, affinché il Servizio provveda ad una integrazione dell'avviso, nelle stesse forme con cui lo stesso è stato adottato, che contempli una dinamica temporale sostanzialmente fattibile e realistica e non ipotetica;
- della mail di servizio inviata in data 08/08/2025 dalla Dirigente *pro tempore* del Servizio *Segreteria della Giunta, Attività legislative, BUR* che a seguito di informazione alla Giunta ha ritenuto di riassegnare per competenza al Servizio la proposta di deliberazione di Giunta relativa all'oggetto (Allegato A – parte non integrante);
- della mail inviata in data 12/08/2025 dal Dirigente *pro tempore* del Servizio *Avvocatura regionale e gestione del contenzioso*, in cui si dà atto che la Dirigente *pro tempore* del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato*, in termini di competenza e merito, possa legittimamente procedere alla modifica dell'Avviso (Allegato B – parte non integrante);
- che la previsione di un termine massimo di 9 (nove) mesi per la realizzazione degli interventi, elevabile a 12 (dodici) mesi in caso di concessione della proroga prevista all'art. 13 co.1 dell'Avviso nella formulazione originaria, trova le sue ragioni nella necessità di finanziare operazioni di celere realizzazione proprio nell'ottica di ridurre i consumi energetici delle imprese soprattutto nei settori maggiormente energivori e ciò, anche in considerazione del pacchetto di iniziative strategiche Green Deal europeo (COM(2019)640), che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- tuttavia, che la necessità di realizzazione degli interventi finanziati in tempi compatibili con l'attuazione delle politiche europee e nazionali di calmierazione del fenomeno climatico deve essere bilanciata con il rischio che tali interventi siano vanificati dall'appesantimento normativo e dalle complicazioni tecniche della messa in opera, con conseguente rischio di rinuncia o revoca dei contributi ammessi per mancata conclusione degli interventi nei tempi assegnati con impatto anche sull'avanzamento della spesa del PR FESR 2021-2027;
- degli orientamenti favor imprese che si sono avuti anche nelle più recenti normative nazionali relative all'attuazione del PNRR e che, a fronte di problematiche tecnico – amministrative sorte in capo ai beneficiari di contributi quali, a mero titolo

esemplificativo, l'assenza temporanea di un DURC valido e regolare, hanno previsto specifiche e puntuali sanatorie volte a dare effettività alle misure economiche messe in campo (art. 29 del decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" convertito in legge con modificazioni il 29 aprile 2024, n. 56);

**Considerata**, quindi, meritevole di valutazione la problematica rappresentata nel presente atto circa la necessità di prevedere un adeguamento del termine di realizzazione dei progetti agevolati rendicontati e rendicontabili affinché tale termine sia compatibile con i tempi di effettiva realizzazione dell'intervento agevolato e tenga conto delle difficoltà operative che le imprese riscontrano nel concreto e che in parte dipendono anche da mancata esperienza nella gestione di una domanda di partecipazione a tale tipologia di Avviso lato imprese beneficiarie; **Ritenuto** congruo, per i motivi sin qui illustrati, un ampliamento del termine massimo di realizzazione degli interventi agevolati che viene, pertanto, elevato dai 9 (nove) mesi previsti all'art. 12 dell'Avviso in esame ai 20 (venti) mesi, salvo ulteriori proroghe richieste e concesse nei limiti e nelle modalità previsti dall'Avviso medesimo e che deve essere utilizzato dai beneficiari per la conclusione di tutti gli adempimenti prescritti dall'Avviso non essendo poi possibile prevedere ulteriori termini a sanatoria;

**Rilevato**, inoltre, che nel corso della realizzazione dei progetti sono emerse, tra le altre, due problematiche ricorrenti:

- 1) Diminuzione della potenza e/o capacità di accumulo degli impianti realizzati oltre il limite del 5% previsto dall'Avviso come di seguito specificato:
  - principalmente per gli impianti appartenenti alla categoria di taglia "Small" (come definiti all'art. 2 dell'Avviso), si è verificato che a seguito di ammodernamento tecnico dei materiali originariamente previsti (pannelli fotovoltaici e batterie) da parte dei produttori, il limite entro cui è consentita la diminuzione della potenza e/o capacità di accumulo dell'impianto, pari al 5%, è facilmente superabile con conseguente rischio di revoca del contributo concesso per espressa previsione dell'Avviso all'art. 16.2;
  - la diminuzione della potenza e/o capacità di accumulo di cui sopra è direttamente proporzionale al contributo nel senso che al verificarsi della riduzione della taglia dell'impianto segue la rideterminazione in misura proporzionale della spesa ammissibile a rendicontazione, in modo tale che il costo unitario resti invariato;
  - in ogni caso diminuzioni di potenza e/o capacità di accumulo dell'impianto che si attestino nell'ordine del 20% della potenza e/o capacità di accumulo ammessa in fase di concessione del contributo, permette all'impresa beneficiaria di realizzare un investimento comunque meritevole dal punto di vista energetico e per il quale appare ad oggi non giustificabile la revoca del contributo originariamente stabilita nell'Avviso;
  - ritenuta inappropriata l'applicazione *sic et simpliciter* della norma procedimentale a fronte di una ottimizzazione comunque proposta dall'impresa a seguito delle innovazioni tecnologiche intervenute;
  - conseguentemente risulta opportuno superare la criticità che in fase di realizzazione degli interventi è emersa prevedendo una modifica della soglia di diminuzione che dal 5% della potenza e/o capacità di accumulo ammessa in fase di concessione del contributo passi al 20%;
- 2) Divieto di subappalto. L'Avviso, all'art. 6 comma 2 lett. e. stabilisce che *"Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria: [...] da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione"*.

**Tuttavia**, tra le imprese che hanno prodotto la rendicontazione, alcune di quelle meno strutturate non rispettano la previsione poiché i fornitori a cui si sono rivolti per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico hanno affidato a terzi soggetti l'esecuzione delle opere e, conseguentemente, questi ultimi hanno redatto anche la relativa documentazione tecnica (a titolo esemplificativo la dichiarazione di conformità dell'impianto).

L'esperienza dimostra che tale casistica è strettamente connessa alle dimensioni aziendali dei

fornitori. Trattandosi di piccole realtà queste non hanno personale dipendente per la messa in opera; si occupano solo dell'approvvigionamento del materiale necessario, dell'eventuale progettazione e per poter vendere l'impianto "chiavi in mano" ricorrono a contratti di subappalto con società terze. Dalla casistica emerge che spesso tale evenienza, in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico, è sconosciuta alle stesse imprese beneficiarie del contributo e si palesa solo all'amministrazione regionale al momento della rendicontazione del progetto agevolato. Anche tale fattispecie, in caso di applicazione pedissequa della norma procedimentale rischierebbe di generare un impatto particolarmente negativo sulle imprese beneficiarie del contributo che si vedrebbero ridotto il contributo concesso a fronte di una prassi commerciale in uso presso il sistema della fornitura del settore.

**Vista** la frequenza del fenomeno e la platea delle imprese beneficiarie del contributo a loro volta di piccole dimensioni e poco abituate alla partecipazione ad avvisi pubblici;

**Considerato** che gli impianti fotovoltaici risultano installati e funzionanti e che ciò impatta sulla riduzione dei consumi energetici regionali in linea con le politiche del Green Deal;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, superare tale criticità prevedendo la possibilità, da parte delle imprese beneficiarie del contributo che si trovano in tale condizione, di documentare l'intero flusso economico tra il fornitore e l'installatore dell'impianto fotovoltaico al fine di verificare che siano state totalmente quietanzate le fatture relative alla spesa per l'installazione del suddetto impianto anche in considerazione della rilevanza di quest'ultima ai fini del contributo concesso. Per quanto sin qui esposto si rende necessario modificare gli articoli che seguono nei termini sotto indicati:

- all'art. 6 comma 2 lettera e) dopo il periodo *"da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione."* è aggiunto il seguente periodo *"Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al periodo precedente, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere a integrazione la seguente documentazione: il contratto di subappalto, le fatture e le quietanze relative al lavoro svolto nonché la dichiarazione del subappaltatore di null'altro a pretendere per il lavoro svolto."*
- all'art. 12:
  - al comma 1 il periodo *"Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 9 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]"* è sostituito con il seguente *"Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 20 (venti) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]"*
  - al comma 1.bis il periodo *"Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell'art. 13 comma 1, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 12 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]"* è sostituito con il seguente *"Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell'art. 13 comma 1, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 23 (ventitré) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti:"*
  - comma 1.ter il periodo *"Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell'art. 13 comma 1bis, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 16 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]"* è sostituito con il periodo *"Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell'art. 13 comma 1bis, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 27 (ventisette) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti:"*.
- all'art. 16.2:
  - il comma 1 è sostituito con il seguente comma *"La documentazione pervenuta, secondo le modalità suindicate, verrà esaminata dal Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese,*

*commercio e tutela del consumatore, artigianato, sarà esaminata in ordine cronologico di arrivo ovvero secondo criteri di ottimizzazione procedurale. Tale documentazione dovrà essere conforme al progetto ammesso per consentire la verifica dell'attuazione, anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello."*

- Il comma 4 è sostituito con il seguente comma *"Laddove in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione venga riscontrata una diminuzione della potenza degli impianti, che non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del valore di picco ammesso, si procederà ad una rideterminazione in misura proporzionale della spesa ammissibile a rendicontazione, in modo tale che il costo unitario, come sopra indicato, resti invariato."*
- Il comma 5 è sostituito con il seguente comma *"Qualora la diminuzione della potenza degli impianti rendicontati risulti superiore alla suddetta soglia di tolleranza del 20% si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa limitatamente al contributo riferito all'impianto oggetto di modifica in diminuzione."*
- all'art. 20 comma 1 lettera f) il periodo *"Rilevazione in sede di rendicontazione di una diminuzione della potenza di picco installata oltre la soglia di tolleranza del 5% di cui all'art.16.2;"* è sostituito con il seguente periodo *"Rilevazione in sede di rendicontazione di una diminuzione della potenza di picco installata oltre la soglia di tolleranza del 20% di cui all'art.16.2;"*.

**Rilevato** che la predette modifiche vengono apportate al fine di perseguire l'interesse pubblico della finanziabilità dei progetti e del raggiungimento dei target del Programma regionale FESR nell'ottica di intervenire a sostegno del tessuto economico regionale e delle imprese, sostenendo quota parte dei costi necessari per il rinnovamento delle imprese allo scopo di attuare le politiche ambientali;

**Ritenuto** di applicare le presenti modifiche all'Avviso succitato, che rappresentano come sopra evidenziato, un *favor* per i beneficiari, a tutte le istanze ammesse sul presente Avviso;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare l'Avviso nella sua versione coordinata, che è costituito dall'*Allegato 1* alla presente determinazione dirigenziale e ne costituisce parte integrante;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche all'Avviso Solar Attack approvato con D.D. n. 12400 del 25/11/2022 per la presentazione delle domande di contributo relativo a interventi di Sostegno agli investimenti per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili:
  - all'art. 6 comma 2 lettera e) dopo il periodo *"da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l'opera o la prestazione."* è aggiunto il seguente periodo *"Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al periodo precedente, l'amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere a integrazione la seguente documentazione: il contratto di subappalto, le fatture e le quietanze relative al lavoro svolto nonché la dichiarazione del subappaltatore di null'altro a pretendere per il lavoro svolto."*
  - all'art. 12:
    - al comma 1 il periodo *"Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 9 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]"* è



sostituito con il seguente *“Gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 20 (venti) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]”*

- al comma 1.bis il periodo *“Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell’art. 13 comma 1, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 12 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]”* è sostituito con il seguente *“Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell’art. 13 comma 1, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 23 (ventitré) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]”*
  - comma 1.ter il periodo *“Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell’art. 13 comma 1bis, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 16 mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]”* è sostituito con il periodo *“Nel caso in cui sia stata richiesta e autorizzata la proroga ai sensi dell’art. 13 comma 1bis, gli interventi agevolati dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 27 (ventisette) mesi, (termine ultimo di attuazione) decorrenti: [...]”*.
- all’art. 16.2:
    - il comma 1 è sostituito con il seguente comma *“La documentazione pervenuta, secondo le modalità suindicate, verrà esaminata dal Servizio Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato, sarà esaminata in ordine cronologico di arrivo ovvero secondo criteri di ottimizzazione procedurale. Tale documentazione dovrà essere conforme al progetto ammesso per consentire la verifica dell’attuazione, anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.”*
    - Il comma 4 è sostituito con il seguente comma *“Laddove in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione venga riscontrata una diminuzione della potenza degli impianti, che non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del valore di picco ammesso, si procederà ad una rideterminazione in misura proporzionale della spesa ammissibile a rendicontazione, in modo tale che il costo unitario, come sopra indicato, resti invariato.”*
    - Il comma 5 è sostituito con il seguente comma *“Qualora la diminuzione della potenza degli impianti rendicontati risulti superiore alla suddetta soglia di tolleranza del 20% si procederà alla revoca dell’agevolazione concessa limitatamente al contributo riferito all’impianto oggetto di modifica in diminuzione.”*
  - all’art. 20 comma 1 lettera f) il periodo *“Rilevazione in sede di rendicontazione di una diminuzione della potenza di picco installata oltre la soglia di tolleranza del 5% di cui all’art.16.2;”* è sostituito con il seguente periodo *“Rilevazione in sede di rendicontazione di una diminuzione della potenza di picco installata oltre la soglia di tolleranza del 20% di cui all’art. 16.2;”*.
2. Di applicare le presenti modifiche all’Avviso, che rappresentano come sopra evidenziato, un *favor* per i beneficiari, a tutte le istanze ammesse sul presente Avviso
  3. Di approvare il testo coordinato di cui all’*Allegato 1* alla presente determinazione dirigenziale, che ne costituisce parte integrante;
  4. Di riservarsi la facoltà di apportare eventuali ulteriori modifiche all’Avviso Solar Attack laddove dovessero rendersi necessarie all’esito della procedura di rendicontazione in presenza di un campione maggiormente rappresentativo della casistica in esame;



5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e l'Avviso Solar Attack nella sua versione coordinata nel sito internet istituzionale;
6. di confermare la validità degli allegati all'Avviso Solar Attack originariamente pubblicati in allegato alla D.D. n. 12400 del 25/11/2022 e pertanto di non procedere alla loro ripubblicazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013

Perugia lì 13/08/2025

L'Istruttore

- Nicola Locchi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/08/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Nicola Locchi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/08/2025

Il Dirigente

Dr.ssa Sabrina Paolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2